



DETERMINA N. 1/GIU DEL 25 FEBBRAIO 2022

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante dei diritti della persona e il Comune di Macerata avente ad oggetto il progetto “TUTTI X UNO-includiamoci”.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 10, comma 2, lettere h) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa “Risorse finanziarie” dell'Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona ed il Comune di Macerata avente ad oggetto il progetto “TUTTI X UNO-includiamoci” che, allegato alla presente determina sotto il numero 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa derivante dall'accordo di cui al punto 1., quantificata nell'importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2022;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Normativa e principali atti di riferimento**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articoli 11 e 15;
- decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Articolo 5, comma 6;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) Articoli 1 e 10.

### **Motivazione**

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto di qui di interesse, il Garante promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola nonché vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (lettere h) ed u) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona").

L'amministrazione comunale di Macerata di fronte alle problematiche relazionali dipendenti dalla situazione generata dall'emergenza epidemiologica dove diventa sempre più necessario ed urgente supportare e sostenere bambini, ragazzi e famiglie che hanno fragilità socio-relazionali ed economiche, intende promuovere iniziative volte a coniugare i valori dello sport con l'attenzione al sociale.

Lo sport assume ogni giorno di più la capacità di unire tutti i settori della vita ancor più alla luce della pandemia. Lo sport ormai è un'arma per combattere il disagio sociale ma anche le dipendenze, una medicina per l'anima e per il corpo. L'impatto che l'attività sportiva ha sui giovani è ampiamente conosciuto, e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero alla socializzazione, che ha sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale.

In un simile contesto, il Comune di Macerata in accordo con le Associazioni sportive di Macerata e la Cooperativa sociale "il Faro", propone un progetto (nota acquisita agli atti con protocollo n. 181 del 11 febbraio 2021) volto a supportare e sostenere gratuitamente bambini, adolescenti e famiglie, che hanno fragilità socio-relazionali ed economiche, promuovendo lo sport come sano stile di vita e strumento di crescita.

L'idea progettuale coniuga il valore dello sport all'attenzione per il sociale agendo in tre direzioni: il sostegno socio-relazionale ai ragazzi che vivono situazioni familiari difficili e conflittuali; a quelle famiglie non più in grado di sostenere le spese di pratica sportiva dei figli; l'inclusione dei ragazzi disabili.

Nell'ottica di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento alla socialità dei minori nei luoghi di relazione e di contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori stessi, il progetto ha come obiettivi specifici:

- la sensibilizzazione del territorio al sostegno delle situazioni con particolare fragilità attraverso l'avvicinamento dei fanciulli e dei ragazzi ai vari contesti sportivi;
- la partecipazione a titolo gratuito dei bambini e adolescenti all'interno delle squadre sportive gestite dalle Associazioni Sportive aderenti al progetto;



- la costruzione di uno spazio dedicato ai fanciulli e ai ragazzi gestito da educatori professionali dediti alla peer education e finalizzati al multisport;
- la partecipazione di minori affetti dalla Sindrome dello Spettro Autistico alle attività laboratoriali sportive supportate dall'equipe socio- sanitaria di riferimento, tenendo conto delle diverse fasce di età e caratteristiche del gruppo.

Pertanto i risultati che si attendono consistono in una acquisizione/crescita delle capacità di favorire nei minori coinvolti la partecipazione ed il coinvolgimento alla socialità nei luoghi di relazione ed in una maggiore inclusione sociale.

In merito, l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di una cooperazione tra le amministrazioni, retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che le azioni che le stesse sono tenute a svolgere siano presentate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20% delle attività interessate alla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il progetto presentato dal Comune di Macerata per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui numero 1), nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2022.

## **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio è stata predisposta la presente determina.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento  
Francesca Valletti



## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determina con riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale per un importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) annualità 2022.

Il responsabile  
della posizione organizzativa Risorse finanziarie  
Maria Cristina Bonci

## PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito alla presente determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) la sottoscritta dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa

La presente determina si compone di 7 pagine, di cui 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa



Allegato 1)

**Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “TUTTI X UNO-includiamoci”.**

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri del Garante per l’infanzia e l’adolescenza di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, avvocato Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Macerata, di seguito denominato “Comune”, con sede in Piazza della Libertà n. 3 cap 62100, Partita IVA 00093120434 e C.F. 80001650433 rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco Sandro Parcaroli

congiuntamente indicate come “le Parti”,

VISTI

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il progetto “TUTTI X UNO-includiamoci” destinato ai bambini e adolescenti normodotati e con disabilità del territorio del Comune di Macerata;
- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il progetto oggetto del presente accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. .... del ..... e con deliberazione della Giunta comunale n. ... del ..... hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo ha per oggetto l’attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto “TUTTI X UNO-includiamoci” che, allegato al presente accordo sotto il numero 1), ne costituisce parte integrale e sostanziale (di seguito denominato Progetto) ed è finalizzato a



disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3  
(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2,3,4.
2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
  - a) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi, mediante l'impiego del proprio personale, e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;
  - b) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati.
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:
  - a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
  - b) collaborare al buon andamento del Progetto.
4. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00). L'importo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data in cui al Garante perviene, da parte del Comune, la relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

Articolo 4  
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo, nel rispettivo ambito di competenza:
  - a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
  - b) per il Comune, il Sindaco Sandro Parcaroli.

Articolo 5  
(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 20 dicembre 2022.

Articolo 6  
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

Articolo 7  
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali reciprocamente comunicati per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia



di tutela e protezione dei dati personali.

Articolo 8  
(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 9  
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte o presso le sedi degli altri soggetti coinvolti nel progetto per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 10  
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione di questo accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 11  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto disposto dal comma 2bis dell'articolo 15 della legge 241/1990.

Il Garante regionale dei diritti della persona

Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Macerata

Sandro Parcaroli